



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

17/09/2012 E-nd/4284/2012



Roma, - 5 SET. 2012

Prot. n. 73787
Entrata prot. n. 62588
Allegati:
Riferimento a nota n. U-ss/3116 del 28.06.2012

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via Arenula, 71
00186 ROMA

e, p. c.:

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
SEDE

OGGETTO: Quesito sull'imposta di bollo – Istanze presentate ad un ente pubblico.

Con la nota in epigrafe codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel rispondere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ha fatto presente che non rientra nei propri compiti istituzionali fornire interpretazioni in materia fiscale e tributaria. Ciò nondimeno, ha evidenziato che, *"fatta salva diversa interpretazione del Ministero delle Finanze"*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Tariffa - Parte Prima, Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione, al fine di ottenere dalla stessa un provvedimento, sono soggette all'imposta di bollo.

Al riguardo, nel ricordare che in materia tributaria la legge conferisce specifiche attribuzioni all'Agenzia delle Entrate – tra le quali, si segnala la risposta agli interPELLI prodotti dai contribuenti, a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – relativamente alla problematica in discorso, si conviene che, in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato articolo 3 della Tariffa.

fy

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<https://fiscooggi.it/>)

La posta di FiscoOggi



Bollo su istanze di accesso agli atti amministrativi

Le istanze di accesso agli atti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni sono soggette all'imposta di bollo?

P. Di Gennaro

risponde **Antonina Giordano**

Tutte le istanze rivolte alla Pubblica amministrazione - tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili - sono soggette all'imposta di bollo, come previsto dall'articolo 3 della tariffa di cui al Dpr n. 642/1972, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata a ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tal caso, permane l'obbligo di bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dpr n. 445/2000 non sussiste l'assoggettamento all'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

8 Novembre 2012

URL: <https://www.fiscooggi.it/posta/bollo-istanze-accesso-agli-atti-amministrativi>

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<https://fiscooggi.it/>)

La posta di FiscoOggi



L'imposta di bollo per l'accesso agli atti

L'imposta di bollo per il rilascio di copie conformi di documenti (legge 241/1990) va applicata sul singolo documento nel suo complesso oppure su ogni foglio del documento?

Rina Simonetti

risponde **Gianfranco Mingione**

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi (articolo 25 della legge n. 241/1990) non è soggetta all'imposta di bollo quando è finalizzata all'esame degli atti e anche nel caso in cui venga richiesta copia semplice dell'atto. Il tributo è invece dovuto sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest'ultima è rilasciata in forma autenticata (risoluzione n. 151/2001). Pertanto, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per foglio, che si intende composto da quattro facciate (articolo 5, Dpr 642/1972).

23 Agosto 2013

URL: <https://www.fiscooggi.it/posta/limposta-bollo-laccesso-agli-atti>